

Studio Legale
Avv. GIOVANNI FATTORINI
Avv. DANIELE CARMENATI
Patrocinante in Cassazione

Via Mazzini 1, 60044 Fabriano (AN)
0732251402 – 3293406764 – fax 0732280266
e-mail: daniele.carmenati@gmail.com
daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

NOTA DIVULGATIVA

In nome e per conto dell'Associazione

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA REGIONALE MARCHE, Codice Fiscale 93095710427, corrente in 60121 Ancona, Via Matteotti, n. 51, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dott. Giancarlo Gasparini, Codice Fiscale GSPGCR51D25F401K, nato ad Ostra (An) ed ivi residente in 60010 Via Dell'Incoronata n. 2, associazione venatoria senza scopo di lucro, riconosciuta ex Decreto M.A.F. del 20/03/1968

Con l'assistenza dei legali

Avv. Giovanni Fattorini del Foro di Ancona (c.f. FTTGNN84T02D542W)

Avv. Daniele Carmenati del Foro di Ancona (c.f. CRMDNL79T16D451R)

Telefono e FAX **0732251402** – mobile 3898015637-3293406764

- PEC daniele.carmenati@pec-ordineavvocatiancona.it

giovanni.fattorini@pec-ordineavvocatiancona.it

* * *

E' stata pubblicata in data odierna la sentenza del Consiglio di Stato n. 6600/2026, che ha deciso l'appello proposto da Federcaccia contro la sentenza del TAR Marche relativa al Calendario Venatorio marchigiano 2025/2026, la cui impugnazione, a sua volta, è stata originariamente promossa dal WWF, dalla LIPU ed altre Associazioni animaliste.

La sentenza è particolarmente interessante, anche prescindendo dalle specifiche questioni sottoposte al vaglio del Giudice amministrativo d'appello – tra cui, in particolare, la cacciabilità della specie Beccaccia protratta per l'intero mese di gennaio e non limitata al 10 di tale mese – in quanto fissa alcuni importanti concetti e criteri che ben potranno essere di utile orientamento per le stagioni future, sia per quanto concerne l'attività normativa che spetta alla Regione Marche che per quanto attiene ai vari profili applicativi

di spettanza delle Associazioni venatorie territoriali.

L'appello è stato accolto e, pertanto, è stata **confermata la validità del prelievo della Beccaccia fino al 31 gennaio**, in conseguenza delle più recenti acquisizioni scientifiche relative ai movimenti prenziali di tale specie, tali da scongiurare pericoli di disturbo o sovrapposizione. Tale posizione è stata apertamente sposata da ANLC sin dal primo grado di giudizio dinanzi al TAR, laddove si è sempre convintamente sostenuto che detti fenomeni migratori, nella specifica realtà del nostro comprensorio regionale, non possano in alcun modo essere intaccati dall'attività venatoria di gennaio.

Il Collegio Amministrativo ha espressamente ritenuto, anche a prescindere dalla volontà della parte appellante, che il ricorso dovesse essere deciso nel merito. ANLC ha sempre sostenuto anche tale tesi, per un duplice ordine di ragioni che ci sembrano entrambe di estremo rilievo:

- il dato normativo è molto specifico sul punto, prescrivendo a seguito delle ultime novelle (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, da ultimo sostituito dalla legge n. 207 del 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2025) che *"in caso di accoglimento della domanda cautelare, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato"*; per tali motivi **il Calendario impugnato potrebbe comunque assumere una valenza successiva e tornare in pieno vigore, in caso di sospensione cautelare del successivo Calendario 2026/2027** (oggetto anch'esso di impugnazione e la cui prima udienza cautelare si terrà il 3 settembre 2026 dinanzi al TAR Marche), e pertanto era opportuno un esame della controversia nel merito, come espressamente chiesto dalla nostra Associazione;

- **avere dei precedenti specifici è importante; averli dalle massime giurisdizioni lo è ancora di più.** Il fatto che importanti questioni siano state devolute alla giurisdizione del Consiglio di Stato è un dato per noi di fondamentale rilevanza, e le relative statuizioni saranno di orientamento per i futuri contenziosi sui Calendari Venatori (come, appunto, nel contenzioso di quest'anno, già pendente). È ben noto a tutti gli addetti ai lavori che le Associazioni ambientaliste impugnano puntualmente ogni provvedimento emesso in tema di Calendari, e lo fanno con argomentazioni studiate in cabina di regia. Per resistere nei successivi, inevitabili, contenziosi, riteniamo fondamentale avere il massimo numero e livello di linee-guida, dalla provenienza più autorevole.

Nello specifico, i concetti introdotti dalla sentenza di oggi, di sicuro interesse anche per le future vicende giurisdizionali inerenti la caccia nella Regione Marche, sono i seguenti:

- ***"Il legislatore non ha previsto alcuna superiorità del parere dell'Ispra rispetto a quello del Comitato tecnico, stabilendo che la regione può discostarsi motivatamente da ciascuno dei due o***

da entrambi. In altri termini, il parere dell'Ispra, al pari di quello del Comitato tecnico, è obbligatorio ma non vincolante";

Tale argomentazione è stata da sempre sposata dalla nostra Associazione, avendo sempre sostenuto che la differenza è fatta dalla congruità motivazionale delle varie disposizioni del Calendario, che si possono agevolmente discostare anche dai pareri ISPRA-CTFVN purchè scientificamente supportati da dati aggiornati e metodologicamente attendibili.

- ***"Il giudice di primo grado, nel dare prevalenza al parere Ispra e nel fissare al 10 gennaio 2026 il dies ad quem dell'attività venatoria per Turdidi e Beccaccia, si è di fatto sostituito all'amministrazione esercitando un potere di titolarità della stessa in una fattispecie di giurisdizione di legittimità e non di merito";***

Il TAR, nella valutazione circa l'impugnazione del Calendario, può unicamente censurare la violazione di norme e la presenza di disposizioni illegittime, ma non può sostituirsi all'attività discrezionale della Regione, anche per quanto concerne l'interpretazione dei dati a supporto.

- ***"Ribadito che il parere dell'Ispra, al pari di quello del CTFVN, è obbligatorio, ma non vincolante, e non ha una incidenza superiore al parere del Comitato Tecnico, il Collegio rileva che sia la sentenza di primo grado, nello statuire l'illegittimità dell'azione amministrativa, sia le Associazione appellate, nel resistere ai mezzi di gravame, muovono da una prospettiva non condivisibile".***

Tale non condivisibile prospettiva consiste nell'attribuzione di assoluta preminenza ad ISPRA, convinzione erronea ed espressamente disattesa dalla legge e dalla giurisprudenza.

- ***"La valutazione espressa dall'Amministrazione regionale nella fattispecie, che ha portato all'adozione della delibera n. 796 del 26 maggio 2025 avente ad oggetto il calendario venatorio 2025/2026, non può dirsi né manifestamente illogica o basata su un travisamento dei fatti né sfornita di adeguata e coerente motivazione. La delibera di Giunta Regionale in discorso, a pagg. 57 e ss. indica le motivazioni per cui, con riferimento alla Beccaccia, il prelievo venatorio è stato previsto dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 con specifiche disposizioni";***

In presenza dei dati raccolti a livello e per specificità regionale, la caccia alla Beccaccia è sostenibile nella Regione Marche fino al 31 gennaio 2026. I principi enunciati nella sentenza 6600/2026 del Consiglio di Stato si ritengono peraltro perfettamente applicabili anche al contenzioso per il Calendario 2026/2027, in quanto il sostrato normativo e scientifico, nel dato argomento, è il medesimo.

- ***"Per quanto riguarda la possibile sovrapposizione tra la data di inizio del periodo di migrazione prenuziale e la data di scadenza dell'attività venatoria, giova precisare che il paragrafo 2.7.9. della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito N. 09497/2025 REG.RIC. della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" c.d. direttiva uccelli selvatici, prevede che: "Tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a***

norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)".

Come da sempre sostenuto dall'ANLC, infine, la sovrapposizione da sempre invocata dalle Associazioni animaliste è una sovrapposizione solo teorica, non idonea ad incidere sullo sviluppo del Calendario o ad imporre una revisione al ribasso del periodo di cacciabilità.

ANLC ringrazia il Consiglio di Stato per l'attenzione rivolta alle delicate tematiche e per l'approfondimento giurisdizionale a beneficio dell'intero settore faunistico-venatorio.

Avv. Giovanni Fattorini

Avv. Daniele Carmenati